



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe anno 2021 e riduzioni.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **30** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,00** presso il Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	x	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE		x
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	x	
ROSSO Fabio	CONSIGLIERE	x	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	x	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE		x
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	x	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	x	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE	x	
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE	x	
BRESSI Davide	CONSIGLIERE		x
		8	3

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indica

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe anno 2021 e riduzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 251.340,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di VILLAFALLETTO un incremento nella misura del 2,07% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 che sarà validato dall'Ente territorialmente competente è pari ad € 251.340,00, di cui € 125.909,00 per costi variabili ed € 125.431,00 per costi fissi, come di seguito dettagliato:

COSTI FISSI E VARIABILI 2021

COSTI FISSI				
CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€	40.066,00
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€	44.697,00
CC	CGG	Costi generali di gestione	€	665,00
CC	COal	Altri costi	€	2.772,00
CK	Amm.	Ammortamenti	€	9.398,00
CK	Acc.	Accantonamenti	€	2.917,00
CK	R	Remunerazione del capitale investito netto	€	5.219,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF)	€	881,00
	443/DR	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF (negative)	€	-16.789,00
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative)	€	-3.732,00
R	CUTF	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU (TF)	€	39.948,00
R	CF2021	Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	€	- 133,00
		Totale	€	125.909,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		UtENZE	Quota	Superficie	
Mq	276.611,17	Domestiche	74,77 %	Mq	206.811,22
		Non domestiche	25,23 %	Mq	69.799,95

Totale costi		UtENZE	Quota	Importo	
€	125.909,00	Domestiche	70,00 %	€	88.136,30
		Non domestiche	30,00 %	€	37.772,70

COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€	35.534,00
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€	16.679,00
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€	27.477,00
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€	87.878,00
AR	CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR conai	€	-22.005,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TV)	€	18.002,00
R	CUTV	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU (TV)	€	-38.084,00
R	CV2021	Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	€	- 50,00
		Totale	€	125.431,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Totale rifiuti	1.490.000,00	100,00 %
Domestiche	1.079.516,56	72,45 %
Non Domestiche	410.483,44	27,55 %

Totale costi	Utenze	Quota	Importo
€ 125.431,00	Domestiche	70,00 %	€ 87.801,70
	Non domestiche	30,00 %	€ 37.629,30

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 251.340,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 con la quale il Comune di VILLAFALLETTO, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Considerato che:

- a) la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- b) la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- c) per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- d) il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi Euro 251.340,00 e comprende i costi fissi, pari al 50,10% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 49,90% come di seguito meglio rappresentato;
- e) l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- f) nelle tabelle elaborate sono previste diverse ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di VILLAFALLETTO, per l'anno 2021, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 70,00% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze produttive (non domestiche);
- g) che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e

qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nelle tabelle sopra richiamate e di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,84	1,00
2	0,98	1,80
3	1,08	2,00
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori di carburanti	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79

6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night-club	1,04	8,56
22	Studi professionali	0,55	4,50

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse è avvenuto con

decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16.06.2021 dal quale si evince un trasferimento a favore di questo comune di € 11.726,95.

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che i comuni possono concedere riduzioni della Tari alle utenze non domestiche in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, che per questo comune ammontano ad € 21.148,00 di perdita Tari figurativa relativa all'anno 2020;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 16.06.2021 concernente il perimetro di utilizzazione delle risorse in questione, nonché i termini per l'adozione delle deliberazioni agevolative, la quale chiarisce che le agevolazioni spettano alle "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" e non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria, ma comunque in ragione dell'emergenza, ritenendo ammissibile estendere tale concetto a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art. 26 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumere annualmente, possono essere previsti interventi a favore delle Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l'agevolazione è subordinata alla presentazione della domanda presso l'ufficio assistenza con applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla legge n. 449 del 27/12/1997.

2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21.

4. Sono applicate le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, così come previste dalla normativa e/o dai provvedimenti Arera. Ove sia necessaria la determinazione di misure agevolative da applicare alle singole categorie di attività ovvero l'applicazione di misure facoltative, si provvede con deliberazioni della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia

Visto l'art. 42 lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alle competenze deliberanti di questo organo;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, un'apposita agevolazione-riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e relativo calo di fatturato e quindi prodotto minori quantitativi di rifiuti e più precisamente:

a. Riduzione pari al 100% della parte variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche che sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo di emergenza sanitaria e sono state danneggiate a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, con conseguenti limitazioni all'esercizio della propria attività e calo del relativo fatturato, con conseguente produzione di minori quantitativi di rifiuti.-

b. Riduzione pari al 68% della parte variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche, che, anche se non sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo di emergenza sanitaria, sono comunque state danneggiate a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, con conseguenti limitazioni all'esercizio e alla gestione della propria attività e calo del relativo fatturato, con conseguente produzione di minori quantitativi di rifiuti.-

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 fino alla concorrenza dell'importo totale delle risorse stanziato dal Comune;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 32.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento del Bilancio di Previsione 2021, Missione 01 Programma 04 Capitolo 380/3/1 "Riduzioni e agevolazioni TARI alle utenze non domestiche per Covid-19" Mecc. 01.04.1, coperto in parte dall'applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato 2020 derivante dal fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, cd. "fondone" assegnato nell'anno 2020 e non utilizzato in tutto per le finalità di cui alla tabella 1 allegata al D.M. n. 59033 del 1.4.21, ossia derivante dalla differenza tra la perdita massima Tari assegnata e l'ammontare delle agevolazioni Tari effettivamente riconosciute dal comune per il 2020, pari ad € 21.000,00 di perdita Tari figurativa relativa all'anno 2020 non utilizzata e in parte dal contributo di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un riparto delle risorse a favore di questo comune di € 11.000,00 circa ;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30.09.2021, e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 26, il quale disciplina le agevolazioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Ritenuto, inoltre, di fissare il versamento della TARI anno 2021 in una prima rata con scadenza il 31.10.2021, in una seconda rata a saldo con scadenza il 31.03.2022 con possibilità di versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;

Visto il bilancio di previsione 2021/2022/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge;

UDITO l'intervento del Consigliere UBERTO Oreste che si trova concorde nelle decisioni assunte dall'Amministrazione sulla riduzione delle tariffe seppure si sarebbe potuto fare una valutazione a monte della congruità delle forbici della riduzione della TARI (ora previste in 70 e 30) per ripartire la riduzione delle tariffe tra chi ha chiuso totalmente e chi ha solo visto ridurre la propria attività lavorativa. Si tratta di un appunto pro futuro.

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

2) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,35243	1,00	€ 45,73126
2	0,98	€ 0,41117	1,80	€ 82,31627
3	1,08	€ 0,45312	2,00	€ 91,46252
4	1,16	€ 0,48669	2,20	€ 100,60877
5	1,24	€ 0,52025	2,90	€ 132,62065
6 o più	1,30	€ 0,54543	3,40	€ 155,48628

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	€ 0,23441	2,60	€ 0,23834
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	€ 0,4908	5,51	€ 0,5051
3 Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,27837	3,11	€ 0,28509
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	€ 0,21976	2,50	€ 0,22918
5 Alberghi con ristorante	1,07	€ 0,78382	8,79	€ 0,80578
6 Alberghi senza ristorante	0,80	€ 0,58603	6,55	€ 0,60044
7 Case di cura e riposo	0,95	€ 0,69591	7,82	€ 0,71686
8 UFFICI, AGENZIE	1,00	€ 0,73254	8,21	€ 0,75261
9 Banche ed istituti di credito	0,55	€ 0,4029	4,50	€ 0,41252
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	€ 0,63731	7,11	€ 0,65177
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	€ 0,78382	8,80	€ 0,8067
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	€ 0,52743	5,90	€ 0,54085
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	€ 0,67394	7,55	€ 0,69211
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	€ 0,31499	3,50	€ 0,32085
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,4029	4,50	€ 0,41252
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	€ 3,54549	39,67	€ 3,63655
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 2,66645	29,82	€ 2,7336
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 1,28927	14,43	€ 1,3228

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€	1,12811	12,59	€	1,15413
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€	4,43919	49,72	€	4,55783
21	Discoteche, night club	1,04	€	0,76184	8,56	€	0,7847
22	STUDI PROFESSIONALI	0,55	€	0,4029	4,50	€	0,41252

3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30/09/2020, verranno applicate le seguenti agevolazioni-riduzioni tariffarie per la componente TARI delle utenze non domestiche:

Misura riduzione tariffaria
--

Agevolazioni-riduzioni per l'emergenza Covid-19	
<p>a. <i>Riduzione della parte variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche che sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo di emergenza sanitaria e sono state danneggiate a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, con conseguenti limitazioni all'esercizio della propria attività e calo del relativo fatturato, con conseguente produzione di minori quantitativi di rifiuti.-</i></p>	100%
<p>b. <i>Riduzione della parte variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche, che, anche se non sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo di emergenza sanitaria, sono comunque state danneggiate a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, con conseguenti limitazioni all'esercizio e alla gestione della propria attività e calo del relativo fatturato, con conseguente produzione di minori quantitativi di rifiuti.-</i></p>	68%

4) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 Anno 2021, in base alla normativa vigente ed in ragione dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, in favore delle utenze non domestiche, sono riconosciute d'ufficio ed inserite negli avvisi di pagamento per l'anno 2021, in ragione di un'unica emissione della lista di carico. Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto nella misura sopra indicata

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 e fino alla concorrenza dell'importo totale delle risorse stanziato dal Comune nei limiti dell'importo disponibile e della somma complessivamente stanziata per tale agevolazione e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari ad € 32.000,00 che trova copertura nello stanziamento del Bilancio di Previsione 2021, Missione 01 Programma 04 Capitolo 380/3/1 "Riduzioni e agevolazioni TARI alle utenze non domestiche per Covid-19" Mecc. 01.04.1, coperto in parte dall'applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato 2020 derivante dal fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, cd. "fondone" assegnato nell'anno 2020 e non utilizzato in tutto per le finalità di cui alla tabella 1 allegata al D.M. n. 59033 del 1.4.21, ossia derivante dalla differenza tra la perdita massima Tari assegnata e l'ammontare delle agevolazioni Tari effettivamente riconosciute dal comune per il 2020, pari ad € 21.000,00 di

perdita Tari figurativa relativa all'anno 2020 non utilizzata e in parte dal contributo di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un riparto delle risorse a favore di questo comune di € 11.000,00 circa;

5) di fissare il versamento della TARI anno 2021 in una prima rata con scadenza il 31.10.2021, in una seconda rata a saldo con scadenza il 31.03.2022 con possibilità di versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;

7) di dare incarico alla Giunta Comunale per la messa in atto delle eventuali future attività necessarie per l'applicazione di ulteriori riduzioni Tari, qualora si rendessero necessarie, come da provvedimenti emanati dal Governo e da ARERA, e per l'eventuale applicazione di riduzioni in esame all'Amministrazione Comunale.

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente

votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

f.to ROSSO Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.07.2020

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-
-
- | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---------|
| - | Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa alla Corte dei Conti | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa _____ | con lettera prot. | in data |
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 30.06.2021

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

x Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 20.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia